

N. [REDACTED]

Reg. proc. unitario



IL TRIBUNALE DI LIVORNO

UFFICIO CONCORSUALE

IL GIUDICE

Dott. Sergio Garofalo

Letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. [REDACTED]/2022 R.G. presentata il 1.8.2022 da [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] settembre [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) e da [REDACTED] nata [REDACTED] gennaio [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), residenti in [REDACTED] via [REDACTED]

letta la relazione redatta dal gestore della crisi dott. Raffaele Carpano ed esaminati gli atti allegati; vista la modifica della proposta, depositata il 23.12.2022 unitamente alla relazione del gestore; ha emesso il seguente

DECRETO

ex art. 70 CCII

Con ricorso depositato il 1.8.2022, e successivamente integrato a seguito dei rilievi del Tribunale, i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il mantenimento in regolare ammortamento del contratto di mutuo ipotecario, il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, il pagamento dei chirografari nella misura del 21,25%.

Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di sei anni, con le risorse reddituali del sig. [REDACTED] e segnatamente mediante 71 rate mensili da euro 250,00 ed una rata da euro 427,49.

I proponenti hanno formulato le seguenti conclusioni: “affinché l’Ill.mo giudice del Tribunale di Livorno, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore voglia adottare i provvedimenti di cui all’art. 70 CCII ai fini dell’omologa del piano di ristrutturazione di debiti del consumatore e disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento”.

La proposta e il piano si profilano ammissibili per le ragioni di seguito esposte.

1. I proponenti, coniugi conviventi, sono consumatori non svolgendo e non avendo mai svolto attività d'impresa. Il sig. [REDACTED] è proprietario dell'immobile ove risiede con il nucleo familiare, acquistato mediante mutuo ipotecario, avente un valore netto di realizzo, stimato dal gestore della crisi, di euro 77.500,00; è altresì proprietario di un autoveicolo di modesto valore. Il sig. [REDACTED] svolge attività di lavoro dipendente, con reddito mensile netto di circa euro 2.250,00; la sig.ra [REDACTED] è priva di occupazione; il nucleo familiare è composto anche dalle figlie [REDACTED] e [REDACTED], quest'ultima minorenni.

La situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare, al netto delle somme occorrenti per il mantenimento proprio e dei familiari conviventi, non consente ai ricorrenti di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte per oltre 150.000,00 euro.

2. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 67, 2° co. CCII, e, in specie: dell'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione; della descrizione del patrimonio, costituito dall'immobile in [REDACTED] e dalla vettura [REDACTED]; della dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi del sig. [REDACTED], essendo la sig.ra [REDACTED] priva di occupazione, degli ultimi tre anni; dell'indicazione degli stipendi riscossi; dell'indicazione delle somme occorrenti per il mantenimento proprio e della propria famiglia.

3.1. Alla proposta è allegata la relazione del Gestore della Crisi dott. Raffaele Carpano, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub specie* di computo dei compensi dovuti allo stesso gestore della crisi).

3.2. La relazione del dott. Carpano contiene altresì il vaglio critico circa la diligente valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori e, in specie, della Banca di Pisa e Fornacette con riferimento al mutuo fondiario del 2017, della Agos Ducato spa con riferimento al finanziamento del febbraio del 2019 e della Compass Banca spa con riferimento al finanziamento del novembre del 2019.

4. Non risulta che i debitori, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, siano stati esdebitati né che abbiano già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

5. Stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento dei proponenti non risulta essere stata determinata da *colpa grave, malafede o frode*. A tal fine è sufficiente rilevare che, a fronte di un reddito netto mensile di circa 2.300,00 euro, gli oneri mensili di restituzione dei finanziamenti hanno, moderatamente (per circa 150,00 euro) e solo dal novembre del 2019, ecceduto il reddito disponibile, cioè al netto delle spese di mantenimento del nucleo familiare. Fino al novembre del 2019, infatti, il reddito netto mensile, benché progressivamente eroso dal pagamento delle rate dei finanziamenti contratti, evidenziava un'eccedenza attiva da riservare al soddisfacimento dei bisogni familiari; non risulta poi che i debitori abbiano condotto uno stile di vita *sproporzionato* rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Gli elementi di valutazione evincibili dal carteggio inducono a ritenere che il sovraindebitamento dei proponenti sia scaturito da una sottovalutazione delle esigenze di mantenimento mensili o, in altri termini, da una superficiale ponderazione della capacità di onorare gli impegni assunti con puntualità, pur conservando un dignitoso stile di vita, atteggiamenti entrambi iscrivibili nell'alveo della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa, infatti, questo tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

È con riferimento a questa ipotesi che può essere ascritta rilevanza alla (eventuale) responsabilità del creditore nella concessione avventata del finanziamento, quale circostanza idonea ad incidere sul processo valutativo del debitore, inducendolo in errore o semplicemente sviando la sua attenzione da un corretto vaglio di sostenibilità.

Ebbene, nel caso in esame, non può omettersi di valorizzare che, in sede di deliberazione dell'operato dei soggetti finanziatori, il Gestore della Crisi abbia riscontrato in capo a Compass Banca una valutazione errata del merito creditizio al momento dell'erogazione del finanziamento del novembre 2019. La mancata adeguata valutazione del c.d. "merito creditizio" da parte del soggetto finanziatore corrobora il convincimento del Tribunale in punto di non imputabilità del sovraindebitamento ad una grave negligenza della debitrice.

6. I proponenti hanno previsto di continuare a rimborsare alle scadenze convenute le rate del contratto di mutuo ipotecario assistito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale, attualmente in regolare ammortamento, ciò in ossequio alla previsione dell'art. 67 comma 5 CCII.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'ammissione della proposta con adozione della misura richieste.

P. Q. M.

Dichiara ammissibili la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di [REDACTED] nato a [REDACTED] e di [REDACTED], residenti in [REDACTED], via [REDACTED] e, per l'effetto, ne dispone:

- la pubblicazione, emendati degli eventuali dati sensibili dei debitori e di soggetti diversi, nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del Gestore della Crisi il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;
- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dall'emissione del presente decreto, a cura del Gestore della Crisi.

Dispone:

il divieto d'intraprendere, fino alla conclusione del procedimento, azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di [REDACTED] e di [REDACTED].

Dispone che il gestore della crisi:

- con apposita nota di accompagnamento da comunicare ai creditori unitamente al presente decreto:
 - 1) indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
 - 2) inviti i creditori a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata avvertendoli che, in mancanza, le future comunicazioni

saranno effettuate in cancelleria; 3) precisi che entro 20 gg dalla ricezione del decreto potranno presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

- decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione a tutti i creditori del presente decreto, con apposita relazione da depositarsi in PCT entro i successivi 10 gg, previamente sentito il debitore, riferisca a questo giudice in merito alle osservazioni ricevute proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi

Così deciso in Livorno il 27.1.2023

Il Giudice
dott. Sergio Garofalo